# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1905** | **Roma — Venerdì 17 marzo** | **Numero 64**

**DIREZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . » 0.30 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

*Un numero separato in Roma cent.* **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*

## SOMMARIO



# Parte Ufficiale

## LEGGI E DECRETI

***Il numero 728 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 *bis* (serie 3ª), convalidato colla legge 30 giugno 1889, n. 6183, e le leggi 30 aprile 1899, n. 168 e 4 dicembre 1902, n. 506;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione a vapore da Thiene ad Asiago per Rocchette, stipulata il 30 luglio 1904 tra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato e il sig. cav. ing. Antonio Monterumici nella qualità di rappresentante e mandatario della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie, convenzione ratificata, per quanto riguarda la clausola del riscatto contenuta nell'art. 24 del capitolato annessovi, con la deliberazione 26 agosto successivo del Consiglio d'amministrazione della Società medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

*N. 76 di repertorio*

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dello esercizio di una ferrovia economica a vapore da Thiene ad Asiago, a sezione normale da Thiene a Rocchette e a sezione ridotta, con un tratto a dentiera, da Rocchette ad Asiago.

**Fra le loro eccellenze il commendatore avvocato Francesco Te-**

desco, deputato al Parlamento, ministro dei lavori pubblici, ed il commendatore professore Luigi Luzzatti, deputato al Parlamento, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato,

e

la Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, rappresentata dal suo direttore ingegnere Monterumici, cavaliere ufficiale Antonio, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione, n. 349, in data 12 novembre 1902, qui allegata sotto il n. 1, si è convenuto, si conviene, e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda alla Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia economica a vapore da Thiene ad Asiago, a sezione normale da Thiene a Rocchette, e a sezione ridotta, con un tratto a dentiera, da Rocchette ad Asiago, che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese rischio e pericolo.

È riconosciuta al concessionario la facoltà di cedere ad altra Società, che sia di gradimento del Governo, l'intera concessione o la parte di essa riguardante il tronco a sezione ridotta da Rocchette ad Asiago.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e di quelle 24 luglio 1887, n. 4785, 30 giugno 1889, n. 6183, 27 dicembre 1896, n. 561, e 30 aprile 1899, n. 168, nonchè dei regolamenti dalle medesime derivanti, compreso anche quello n. 1 approvato con R decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e delle condizioni della presente convenzione e del capitolato relativo ad essa allegato sotto il n. 2.

Art. 2.

Emanato il decreto reale di approvazione della presente convenzione, dovrà il concessionario, entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella *Gazzetta ufficiale*, dare una cauzione di L. 7525 di rendita 3 50 per cento, in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Art. 3.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente, ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'art. 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito di L. 5375 di rendita in titoli al portatore del consolidato italiano 5.00 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 5 rilasciata il 28 luglio 1904 dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 4.

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso dall'art. 2, s'intenderà di avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

Per la costruzione e per l'esercizio della suddetta linea lo Stato assume di corrispondere una sovvenzione annua come appresso stabilita per la durata di 35 anni da valutarsi sulla lunghezza effettiva.

Tale sovvenzione sarà di L. 4000 al chilometro pel tronco Thiene-Rocchette a cominciare dall'origine della linea in stazione di Thiene fino all'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Rocchette e di L. 4900 al chilometro pel tronco successivo dal predetto asse del fabbricato viaggiatori di Rocchette al suo estremo in Asiago.

Nel fissare le lunghezze di detti tronchi, per gli effetti della sovvenzione, saranno esclusi i tratti che non hanno sede propria, e quelli comuni ad altre ferrovie in esercizio, e la sovvenzione stessa decorrerà dall'apertura all'esercizio della intera linea regolarmente autorizzato.

Per i periodi di tempo nei quali l'esercizio della linea venisse in tutto o in parte sospeso per causa non derivante da forza maggiore, debitamente giustificata e constatata, il sussidio pei tratti non esercitati non sarà corrisposto.

Art. 6.

Avvenendo il caso di forti cadute di neve nel tratto da Rocchette ad Asiago, l'ispettorato di circolo, riconosciuta la necessità, potrà autorizzare la temporanea sospensione dall'esercizio della linea nel tratto predetto, stabilendo il termine di ore o di giorni il più breve possibile occorrente per lo sgombro e dopo il quale dovrà essere ripreso il servizio.

Art. 7.

Per gli effetti dell'art. 285 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, resta stabilito che ogni qualvolta dai conti del concessionario che dovranno essere presentati al Governo alla fine di ogni esercizio per i debiti riscontri, risulti che l'annuo prodotto netto della ferrovia ecceda, fra interessi e dividendo, il sei per cento, il Governo parteciperà negli utili per la metà del soprappiù, fermo restando le altre disposizioni dell'articolo sopracitato.

Per l'applicazione di questo articolo, la contabilità dell'esercizio della linea di cui trattasi nella presente convenzione dovrà essere tenuta assolutamente separata da quella di ogni altra azienda gerita dal concessionario o da chi per esso, non escluse altre concessioni eventuali di ferrovie o tramvie.

Il Governo avrà sempre il diritto di fare ispezionare, a mezzo dei propri funzionari espressamente delegati, tutti i registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda della linea concessa. Il concessionario sarà obbligato a dare libero accesso ai predetti funzionari in tutti i locali d'ufficio e di facilitare in tutti i modi i predetti funzionari nel disimpegno del loro mandato.

Il sistema di contabilità che vorrà il concessionario adottare, finchè sia stabilito con regolamento generale, dovrà essere in tempo utile sottoposto alla approvazione del Governo, il quale avrà diritto di prescrivere le modificazioni che riterrà necessarie di giudicare inappellabilmente in merito, sentito il concessionario.

Il concessionario per gli effetti della presente convenzione elegge il suo domicilio in Roma, via in Aquiro n. 109.

Art. 8.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo che il Consiglio di amministrazione della Società veneta abbia accettata la riduzione del termine pel riscatto, designato in trenta anni nella sua deliberazione 12 novembre 1902, a venti anni, come è stabilito nell'art. 24 del capitolato, e se non dopo che la convenzione stessa sia stata approvata per decreto reale.

Fatta a Roma, quest'oggi trenta del mese di luglio dell'anno mille novecento quattro.

*Il ministro dei lavori pubblici*
FRANCESCO TEDESCO.

*Il ministro del tesoro*
LUIGI LUZZATTI.

Il direttore della Società Veneta
per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane
*Firmato:* Ing. ANTONIO MONTERUMICI.

*Firmati:* Prof. ATTILIO BRUNIALTI, teste.
Ing. LUIGI BRUNETTA, id.

*Firmato:* CARLO ISACCO
segretario delegato alla stipulazione dei contratti
del Ministero dei lavori pubblici.

---

*Il numero* 51 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 380;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per l'esecuzione della citata legge 8 luglio 1904, n. 380, riguardante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 8 gennaio 1905.**

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
TEDESCO.
L. LUZZATTI.
RAVA.

**Visto,** ***Il guardasigilli:*** RONCHETTI.

REGOLAMENTO per l'applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 380 (provvedimenti pei danneggiati dal terremoto del febbraio 1904 in provincia di Aquila).

Art. 1.

È istituita una Commissione, da nominare mediante decreto Reale, con sede in Roma, per dar parere sulle domande presentate pel conseguimento di prestiti in base all'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 380.

La Commissione deve essere composta di due membri del Parlamento e di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici. Funziona da segretario della Commissione un impiegato del Ministero dei lavori pubblici.

Essa esamina le singole domande di mutuo e dà sopra le medesime il suo avviso di accettazione o meno, uniformandosi a quanto stabilisce il presente regolamento. Le deliberazioni della Commissione per essere valide devono essere prese con l'intervento almeno di quattro dei suoi componenti, compreso il presidente che è designato nel decreto Reale di nomina, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Art. 2.

I privati proprietari dei Comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1904 i quali intendano di ottenere i prestiti autorizzati dall'art. 1 della citata legge 8 luglio 1904, n. 380, devono, entro un anno dalla pubblicazione di essa, rimettere al sindaco del rispettivo Comune le domande di mutuo, indicando la professione del richiedente e la somma che gli occorra prendere a prestito.

Le domande devono essere corredate dei documenti seguenti:

1° atto di notorietà da rilasciarsi dal pretore e certificato dell'agenzia delle imposte, dai quali risulti che il proprietario è in condizioni economiche tali da non potere con mezzi propri provvedere in tutto od in parte alla ricostruzione o riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato;

2° descrizione dello stabile danneggiato o distrutto facendone risultare la destinazione, e indicando specialmente se è ad uso di abitazione, di bottega o di opificio per conto dello stesso proprietario o di altri, e il valore approssimativo;

3° perizia sommaria dei danni cagionati allo stabile, riconosciuta dall'ufficio del genio civile;

4° descrizione sommaria e tipo dei lavori di ricostruzione o di riparazione da eseguire, riconosciuta dall'ufficio predetto;

5° dimostrazione che lo stabile distrutto o danneggiato è di proprietà del richiedente;

6° estratto ipotecario relativo allo stabile medesimo;

7° atto di notificazione, quando occorra, della domanda ai creditori ipotecari indicati nel detto estratto.

Se non vi sono creditori inscritti, deve prodursi il certificato ipotecario negativo.

Art. 3.

Le eventuali opposizioni dei creditori inscritti, di cui all'art. 3 della legge, devono essere notificate al sindaco entro dieci giorni dalla notificazione della domanda del proprietario.

La notificazione delle opposizioni deve farsi per mezzo di un usciere della pretura o di quello del giudice conciliatore.

Art. 4.

Il sindaco, raccolte le domande coi documenti annessi, ovvero gli atti di opposizione notificati dai proprietari, e facendoli completare, ove occorra, li trasmette al prefetto della Provincia entro venti giorni dalla presentazione, se vi sono creditori inscritti, ed entro dieci giorni se non ve ne sono, corredando gli atti di un doppio elenco.

Art. 5.

Nella concessione dei prestiti devono comprendersi anche le opere di ricostruzione o riparazione per danni cagionati dal terremoto, incominciate od anche finite prima della presentazione della domanda.

Art. 6.

Trascorsi dieci mesi dalla pubblicazione della legge senza che il proprietario dello stabile distrutto o danneggiato abbia prodotta la domanda, il creditore ipotecario, l'usufruttuario o l'usuario che voglia esercitare il diritto consentitogli dall'art. 4 della legge stessa, deve notificare per mezzo di un usciere della pretura o di quello del giudice conciliatore il suo intendimento al proprietario, con diffida di significargli entro il termine prescritto dall'art. 6 della legge, se persista nella sua astensione. Simile notificazione dev'essere fatta agli altri creditori inscritti, agli usufruttuari od agli usuari, nonchè al Ministero dei lavori pubblici.

Spirato il detto termine senza opposizione da parte del proprietario, il creditore ipotecario, l'usufruttuario o l'usuario potrà presentare entro il mese successivo la domanda nell'interesse proprio, nei modi, con le forme e con i documenti che il proprietario avrebbe dovuto produrre, accompagnandola con gli atti comprovanti le notificazioni anzidette.

Quando vi siano più creditori, usufruttuari od usuari, essi possono esercitare in comune il diritto di cui all'art. 4 della legge e produrre la domanda nei modi sopraindicati, delegando la rappresentanza ad uno fra essi.

Art. 7.

Il sindaco raccoglie le domande presentate dai creditori, dagli usufruttuari ed usuari dello stabile danneggiato, con le stesse norme seguite per quelle presentate direttamente dai proprietari.

Art. 8.

Il prefetto, esaminate le domande pervenutegli di cui all'art. 2 e compiute le [illegible] pratiche che eventualmente occorressero, le trasmette con tutti i documenti al Ministero dei lavori pubblici, entro dieci giorni da quello in cui le ha ricevute, accompagnandole, ove occorra, con le sue osservazioni.

Con la medesima procedura ed entro lo stesso termine rimette al detto Ministero le domande di cui all'art. 6.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere e le proposte della Commissione Reale di cui all'art. 1 del presente regolamento intorno all'accoglimento delle domande pervenute dai prefetti, all'ammontare della somma da consentirsi a mutuo e alle

opposizioni dei creditori ipotecarî contro le domande dei proprietarî; e trasmette al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le domande riconosciute ammissibili insieme ai documenti presentati dagli interessati, affinchè le comunichi agli Istituti mutuanti.

L'Istituto compie gli accertamenti richiesti dai proprî statuti e, deliberata l'accettazione delle domande, ne dà comunicazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale promuove da quello dei lavori pubblici l'emissione del decreto Ministeriale per la concessione del mutuo.

Nel decreto deve essere preso il necessario impegno pel contributo dello Stato al pagamento delle annualità dei mutui giusta l'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 380, e dopo la registrazione da parte della Corte dei conti esso deve essere trasmesso al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, perchè lo comunichi all'istituto assuntore.

Art. 10.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, avuta notizia dall'Istituto assuntore della stipulazione del contratto per la somministrazione del mutuo, ne rende informato il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

Le spese che per perizie, esame legale, stipulazione di contratti ed altre accessorie dovessero farsi dall'istituto mutuante, sono a carico dei sovvenuti, e vengono prelevate dall'ammontare del mutuo.

Art. 12.

Se l'Istituto mutuante stimi più conveniente di somministrare la somma consentita a mutuo in rate, queste sono anticipate a misura che progrediscono i lavori di ricostruzione o di riparazione dello stabile, in modo che il valore corrispondente alle rate somministrate sia stato incorporato nell'immobile ricostruito o riparato, mediante l'esecuzione dei lavori, giusta il progetto approvato.

La domanda di somministrazione di ciascuna rata è fatta dal sovvenuto all'Istituto sovventore, in base ad un certificato rilasciato dal sindaco del Comune, attestante che i lavori compiuti ed il valore incorporato nell'immobile coi lavori compiuti uguagliano l'ammontare della rata stessa.

L'Istituto mutuante, accertato il fondamento della domanda nel modo che crede migliore, dispone per il pagamento della rata.

Art. 13.

L'ultima rata è prelevata dopo l'accertamento finale e in base alla liquidazione dei lavori eseguiti, da farsi a cura dell'Istituto mutuante.

Se l'importo dei lavori eseguiti risulti inferiore alla somma approvata, la partita del conto corrente a debito del sovvenuto viene chiusa in base a questo minore importo.

Qualora, al contrario, risulti un'eccedenza, il sovrappiù deve far carico al sovvenuto.

Art. 14.

Compiuta la somministrazione delle rate, è chiuso il conto, deducendo a credito del sovvenuto l'ammontare dei rimborsi parziali che egli avesse operato e l'Istituto mutuante, accertato il valore dello stabile riedificato o riparato, con le norme stabilite per il credito fondiario, provvede alla stipulazione del contratto del mutuo per la somma risultante a debito del sovvenuto.

Art. 15.

Se si tratti di prestiti assunti da un Istituto non autorizzato all'esercizio del credito fondiario, il pagamento ne viene fatto in contanti.

Se invece si tratti di prestiti assunti da un Istituto autorizzato all'esercizio del credito fondiario, se ne fa il pagamento in contanti o in cartelle, secondo sarà stabilito fra l'Istituto mutuante e il mutuatario.

Art. 16.

L'eventuale emissione delle cartelle fondiarie non può essere fatta se non in corrispondenza dell'ammontare delle rate del mutuo effettivamente pagate.

L'Istituto mutuante deve ritirare dalla circolazione tante cartelle quante corrispondono all'ammontare dei rimborsi eventuali fatti dal sovvenuto durante la somministrazione delle rate del mutuo, e di quelli che, tanto per tali mutui quanto per quelli somministrati in una volta, venissero operati nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge sul credito fondiario (testo unico) del 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª).

Art. 17.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di verificare negli uffici dei singoli Istituti mutuanti l'esistenza dei contratti denunziati, le conseguenti scritture ed ogni altro documento che ai medesimi si riferisce.

Art. 18.

Per essere ammessi alla gratuità degli atti di cui all'art. 8 della legge (ultimi capoversi) gli interessati devono produrre un certificato in carta semplice del sindaco del Comune, attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo consentito dalla legge a favore dei danneggiati dal terremoto del febbraio 1904. Una eguale dichiarazione, relativa allo scopo cui l'atto serve, deve inoltre dagli uffici pubblici inserirsi, mediante accertazione, in ciascun atto che essi rilasciano, con riferimento all'art. 8 della legge stessa.

Art. 19.

In conformità dei contratti denunziati, gli Istituti mutuanti rimettono al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, prima del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, la liquidazione del contributo dello Stato per ciascun mutuatario, distinguendo le somministrazioni di mutui in rate, dai mutui concessi in una sola volta.

La liquidazione è fatta in ragione del due per cento del capitale mutuato e dura per tutto il periodo stabilito per l'ammortamento dei singoli prestiti.

Il Ministero predetto, quando incominciano a decorrere le annualità, trasmette l'elenco dei contributi al Ministero dei lavori pubblici per l'emissione del relativo mandato.

Art. 20.

Nel caso che il mutuatario non soddisfacesse al pagamento della parte di semestralità posta a suo carico dalla legge, il creditore ipotecario, l'usufruttuario e l'usuario hanno diritto di pagare essi stessi le semestralità medesime. Ove il pagamento non sia avvenuto, l'Istituto mutuante avrà il diritto di procedere alla espropriazione dell'immobile ipotecato, in conformità alle discipline stabilite per l'esercizio del credito fondiario.

Art. 21.

Nel caso di vendita per espropriazione forzata dell'immobile per cui fu consentito il mutuo in base alla legge 8 luglio 1904, n. 380, il deliberatario può profittare del mutuo suddetto assumendo gli obblighi del primitivo mutuatario, senza che cessi la azione personale contro quest'ultimo.

Art. 22.

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualora il prodotto della vendita dello stabile espropriato non fosse sufficiente per rimborsare l'Istituto del capitale mutuato e degli accessorî, esso dovrà tenere un conto a parte delle differenze riscontrate e comunicarne le risultanze al Ministero d'agricoltura, industria e commercio alla fine di ogni anno. Detto Ministero dà di ciò partecipazione a quello dei lavori pubblici.

Art. 23.

Al termine del complesso delle operazioni, la somma rimasta disponibile sugli stanziamenti annuali nel bilancio dei lavori pubblici deve essere destinata al pagamento delle differenze di capitale ed accessorî non realizzate dagli Istituti e rimaste allo scoperto, tenendo conto delle eventuali compensazioni fra le varie operazioni.

Tale pagamento viene effettuato per la totalità del disborso ve-

rificato se la somma rimasta disponibile sia sufficiente a coprirlo. In caso contrario è distribuito fra i varî Istituti in proporzione delle perdite da essi subite.

Visto: d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici*
TEDESCO.
*Il ministro segretario di Stato per il tesoro*
L. LUZZATTI.
*Il ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*
RAVA.

---

*Il numero 51 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 giugno 1900, n. 271, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità del corpo R. equipaggi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sentito la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse varianti, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, al citato regolamento per l'amministrazione e la contabilità del corpo R. equipaggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

VARIANTI al regolamento per l'amministrazione e contabilità del corpo R. equipaggi - 17 giugno 1900.

**All'art. 11, secondo comma, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del corpo R. equipaggi, approvato con R. decreto 17 giugno 1900, sono aggiunte le parole seguenti:**

**« E, sempre nella misura stabilita per il servizio a terra, ai sottufficiali durante le licenze ordinarie e quelle straordinarie specificate nel primo capoverso dell'art. 278 del regolamento di disciplina, approvato con R. decreto 29 ottobre 1903 - la razione viveri è concessa anche ai sottufficiali non imbarcati quando si recano in breve licenza ».**

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della marina*
C. MIRABELLO.

---

*Il numero 55 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 223, del 10 giugno 1900, che approva il riordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi;

Visto il regolamento di disciplina per i corpi militari della R. marina;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al prima comma della 3ª avvertenza alla tabella *A* annessa al R. decreto 10 giugno 1900, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: « È pure fatta eccezione per le licenze ordinarie e per quelle straordinarie specificate nell'art. 278 del regolamento di disciplina approvato col R. decreto 29 ottobre 1903 concesse ai sottufficiali, purchè questi continuino a far parte dell'equipaggio della nave ».

Art. 2.

Al primo periodo del 3° comma della stessa avvertenza è sostituito il seguente: « Eccezione fatta dei sottufficiali di qualunque grado, i militari di bassa forza puniti con la prigione di rigore o la segregazione di rigore perdono (salvo le eccezioni stabilite dal regolamento di disciplina) se a terra i soprassoldi inerenti a destinazione od incarico, se imbarcati, gli assegni speciali di bordo e la differenza di paga derivante dall'imbarco su nave armata o in riserva.

La riduzione della paga e la ritenuta degli altri averi possono anche applicarsi, a norma del regolamento di disciplina, come punizione accessoria ai sottocapi e comuni ».

Art. 3.

All'avvertenza n. 1 posta in calce alla tabella *B*, annessa al citato R. decreto n. 223 è aggiunto il seguente periodo:

« Continuando però ad essere percepiti dai sottufficiali in breve licenza, in licenza ordinaria o straordinaria, salvo gli assegni sottoindicati:

N. 10. Per quanto riguarda i destinati al lavoro nelle officine.

N. 11. Istruttori e personale di governo delle scuole.

N. 12. Istruttori di reclute presso i depositi.

N. 15 e 16. Contabili di reparto e sottufficiali al servizio delle spedizioni, quando abbia avuto luogo la consegna della contabilità o dell'incarico.

N. 17. Per quanto riguarda i portalettere.

N. 18. Per quanto riguarda i tipografi compositori ».

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione che sia contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

*Il numero 56 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sugli assègni speciali di bordo, approvato con R. decreto 4 febbraio 1897;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse aggiunte e varianti firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina al citato regolamento 4 febbraio 1897.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

AGGIUNTE E VARIANTI al regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 4 febbraio 1897.

1. All'art. 9 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

Salvo le eccezioni stabilite dal presente regolamento, gli assegni stabiliti dalle tabelle annesse sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo.

Gli assegni sopraindicati continuano ad essere corrisposti ai sott'ufficiali ricoverati nelle infermerie di bordo, inviati in breve licenza e (sempre quando continuano a far parte dell'equipaggio della nave) in licenza ordinaria e straordinaria. Tale eccezione non è applicabile però ai soprassoldi sottospecificati, il diritto ai quali cessa semprequando per qualsiasi motivo abbia avuto luogo cessione della contabilità relativa o, non essendovi contabilità, durante le interruzionioni nel disimpegno dell'incarico.

Soprassoldo per funzioni di commissario, di capo carico, di responsabile del vestiario, di consegnatario di viveri, di segretario del comandante o del dettaglio, di istruttore professionale, di portalettere.

Per gli assegni di vitto ai sott'ufficiali si osserverà il disposto dagli art. 15, 17, 24 del presente regolamento.

2. All'art. 17 è aggiunto il seguente capoverso:

Continua il diritto alla razione viveri nella misura stabilita dal regolamento di amministrazione e contabilità ai sottufficiali in licenza ordinaria e straordinaria.

3. All'art. 24 è aggiunto il seguente capoverso:

Il trattamento tavola ai sott'ufficiali è dovuto per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, eccezion fatta di quanto dispone l'art. 15 per i sott'ufficiali in breve licenza.

Roma, il 9 febbraio 1905.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della marina*
C. MIRABELLO.

---

*Il numero 57 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 3 marzo 1904, n. 68;

Visto l'art. 3 del R. decreto 9 giugno 1904, n. 246;

Visto il R. decreto 14 agosto 1904, n. 525, col quale, in relazione al disposto del mentovato art. 3 della legge 3 marzo 1904, vennero istituiti nuovi posti di ufficiale d'ordine nel ruolo organico del personale delle Intendenze di finanza, utilizzandosi le somme rimaste disponibili per eliminazioni di ufficiali della classe transitoria per la carriera d'ordine delle Intendenze medesime;

Considerato che per la morte di Cuomo Felice, Irmici Michele, Cesario Carlo, De Castello Angelo, Terrigi Ercole, Arace Alfredo, Fisichella Giuseppe, – per le dimissioni dall'impiego offerte da Tajani Enrico, Conte Edoardo, – per la destituzione dall'impiego di Malaguti Aristide, – per la nomina ad ufficiale d'ordine di 4ª classe di Falcetti Bernardino, Manolli Luigi, Covini Felice, Ricardi Maurizio, Lactis Augusto, Botteghi Alessandro, Giovio Augusto, Bonati Alberto, Vallerano Domenico, Bolli Virginio, Gereschi Gregorio, Lolli Giuseppe e Mastrobisi Francesco, tutti ufficiali della suddetta classe transitoria, è rimasta disponibile la somma di L. 24,460, di cui L. 23,000 a titolo di stipendi sul capitolo 9 e L. 1460 sul capitolo 11, lettera *A*, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1904-905;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° marzo 1905 nel ruolo organico del personale delle Intendenze di finanza sono istituiti: 2 posti di archivista di 1ª classe coll'annuo stipendio individuale di L. 3500; 3 posti di archivista di 2ª classe coll'annuo stipendio individuale di L. 3200; 3 posti di ufficiale d'ordine di 1ª classe coll'annuo stipendio individuale di L. 2200; 1 posto di ufficiale d'ordine di 4ª classe coll'annuo stipendio di L. 1200.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

---

*Il numero XXXVII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società belga Ryckert et Renders, rappresentata dal sig. ing. Ettore Angelelli, è autorizzata a costruire ed esercitare una tramvia a trazione meccanica da Roma (Prati di Castello) a Civitacastellana.

Art. 2.

La predetta linea tramviaria sarà costruita a scartamento ridotto di m. 1.00 secondo il progetto 20 febbraio 1897 e le modificazioni in data 17 ottobre 1904 in quanto riguarda l'armamento, progetto visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Per l'esercizio di detta linea dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561 del regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306 dalla medesima derivante, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare firmato ed accettato presso la Prefettura di Roma il giorno 8 novembre 1904 dallo stesso sig. Angelelli quale legale rappresentante della Società belga predetta.

Art. 3.

Qualora la Società volesse costruire ed esercitare la preaccennata linea a trazione elettrica, dovrà presentare alla preventiva approvazione del Governo regolare progetto ed uniformarsi a tutte le disposizioni di legge sulla materia e a quelle che le verranno prescritte per la costruzione e per l'esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: RONCHETTI.

---

***La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:***

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. XXXIV (Dato a Roma, il 16 febbraio 1905), col quale il legato elemosiniero « Secondo Penna », è eretto in ente morale, e concentrato nella Congregazione di carità di Frinco (Alessandria).

N. XXXV (Dato a Roma, il 16 febbraio 1905), col quale il lascito « Isacco », avente per iscopo di sussidiare povere vedove delle parrocchie di Santa Maria del Carmine e di Santa Maria della Fontana di Milano, viene eretto in ente morale e concentrato nella Congregazione di carità di Milano.

---

**Relazione** *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 19 febbraio 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bisaccia (Avellino).*

SIRE!

Un'inchiesta ha constatato che l'Amministrazione comunale di Bisaccia si serve del potere per favorire in tutti i modi il proprio partito ed abbattere gli avversari, trascinando la popolazione in una lotta che turba tutta la vita del Comune.

Per far posto ad amici furono licenziati due impiegati di segreteria, due maestri e due guardie municipali; per riguardi personali o di partito il patrimonio comunale è male amministrato; si tiene in economia la manutenzione delle strade senza alcuna autorizzazione, malgrado che la spesa superi le L. 500, e ciò per giovare ad operai amici, cui per giunta si anticipa spesso il pagamento; vari lavori pubblici sono stati pagati ad un prezzo esagerato; lavori in gran parte; affidati a consiglieri comunali od a loro parenti od affini; altri lavori sono stati frazionati in più lotti del valore inferiore alle L. 500 per sottrarsi all'obbligo della procedura dei pubblici incanti, e poter favorire sempre i soliti parenti ed amici; infine sono state fatte spese eccessive o affatto inutili per trasferte e somme non lievi sono state pagate a parenti degli amministratori ed anche a qualche consigliere per somministrazioni fatte al Comune.

Sono inoltre risultate molteplici irregolarità nel servizio di tesoreria, e in quello degli esposti; il servizio della nettezza urbana e quello dell'illuminazione pubblica procedono male.

L'inchiesta ha infine posto in luce che per il sistema usato dagli amministratori l'agitazione degli animi ha in questi ultimi tempi assunto una forma insolitamente accentuata e che le discussioni in seno al Consiglio si succedono sempre più vivaci. Varie volte il sindaco ha presentato le sue dimissioni, le quali da ultimo sono state accettate.

Con queste dimissioni e con questi dissensi è stata profondamente scossa la compagine della maggioranza consigliare, venendo meno in pari tempo ogni speranza in un più o meno prossimo miglioramento della situazione.

Onde per salvaguardare le condizioni finanziarie della civica azienda e ritrarla da un indirizzó non rispondente ai veri bisogni della popolazione, nonchè per agevolare la pacificazione degli animi, ritengo necessario sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bisaccia.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bisaccia, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Gaetano Cera è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

**Relazione** *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 2 marzo 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santo Stefano Magra (Genova).*

SIRE!

Da parecchi mesi il comune di Santo Stefano Magra è privo di sindaco, e, malgrado i tentativi fatti, non è stato possibile trovare fra gli attuali consiglieri alcuno che sia disposto ad accettare tale carica, in causa specialmente del disordine gravissimo in cui si trova l'ufficio comunale per l'inettitudine e negligenza del segretario.

Oltre a ciò la gestione finanziaria è assai trascurata tralasciandosi perfino di procedere alla riscossione dei varî crediti del Comune per fitti e somme anticipate.

Questo stato di cose, che ha anche provocato le dimissioni di 9 su 15 consiglieri assegnati al Comune, rende quindi indispensabile lo scioglimento di quel Consiglio comunale, al che provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santo Stefano Magra, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giovanni Tafuri è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Disposizione** *fatta nel personale dipendente:*

**Amministrazione carceraria.**

Con R. decreto del 1° gennaio 1905:

De Marchi Giuseppe, direttore di 5ª classe nell'Amministrazione carceraria, dispensato dal servizio per ragioni di servizio, a decorrere dal 16 gennaio 1905.

## Direzione Generale della Cassa dei Depositi e Prestiti
**e delle gestioni annesse**

**Sezione autonoma di credito comunale e provinciale**
(Legge 24 aprile 1898, n. 132 e decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337).

*ELENCO dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3 3/4 0/0 di credito comunale e provinciale, relativi al prestito di lire 152,582,000, concesso al comune di Roma col decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni dal 13 febbraio all'11 marzo 1905.*
(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° aprile 1905).

TITOLI DA UNA CARTELLA SPECIALE.

| NUMERO | | NUMERO | | NUMERO | | NUMERO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| progressivo | della cartella | progressivo | della cartella | progressivo | della cartella | progressivo | della cartella |
| 1 | 110 | 36 | 9940 | 71 | 17717 | 106 | 25406 |
| 2 | 163 | 37 | 10286 | 72 | 18063 | 107 | 25459 |
| 3 | 211 | 38 | 10734 | 73 | 18317 | 108 | 25547 |
| 4 | 430 | 39 | 10864 | 74 | 18407 | 109 | 25676 |
| 5 | 928 | 40 | 11272 | 75 | 18505 | 110 | 26068 |
| 6 | 1040 | 41 | 11352 | 76 | 18519 | 111 | 26193 |
| 7 | 1072 | 42 | 11456 | 77 | 18701 | 112 | 26253 |
| 8 | 1218 | 43 | 11540 | 78 | 18785 | 113 | 26661 |
| 9 | 1398 | 44 | 11612 | 79 | 19221 | 114 | 26750 |
| 10 | 2012 | 45 | 11632 | 80 | 19528 | 115 | 27190 |
| 11 | 2220 | 46 | 11697 | 81 | 19965 | 116 | 27296 |
| 12 | 3096 | 47 | 11708 | 82 | 20381 | 117 | 27387 |
| 13 | 3275 | 48 | 11803 | 83 | 20596 | 118 | 27762 |
| 14 | 3344 | 49 | 12168 | 84 | 20704 | 119 | 28163 |
| 15 | 3532 | 50 | 12187 | 85 | 20724 | 120 | 28335 |
| 16 | 3900 | 51 | 12292 | 86 | 20771 | 121 | 29362 |
| 17 | 4239 | 52 | 12540 | 87 | 21129 | 122 | 29452 |
| 18 | 4350 | 53 | 12743 | 88 | 21174 | 123 | 29889 |
| 19 | 4542 | 54 | 12813 | 89 | 21276 | 124 | 30116 |
| 20 | 4670 | 55 | 12909 | 90 | 21388 | 125 | 30150 |
| 21 | 5243 | 56 | 13192 | 91 | 21457 | 126 | 30235 |
| 22 | 5746 | 57 | 13438 | 92 | 21498 | 127 | 30449 |
| 23 | 6299 | 58 | 13946 | 93 | 21764 | 128 | 30693 |
| 24 | 6488 | 59 | 14349 | 94 | 21880 | 129 | 30752 |
| 25 | 6598 | 60 | 14471 | 95 | 22023 | 130 | 30797 |
| 26 | 6782 | 61 | 15518 | 96 | 22920 | 131 | 31558 |
| 27 | 6836 | 62 | 15801 | 97 | 23071 | 132 | 31607 |
| 28 | 6897 | 63 | 15901 | 98 | 23472 | 133 | 31617 |
| 29 | 6981 | 64 | 16039 | 99 | 23609 | 134 | 31771 |
| 30 | 7458 | 65 | 16068 | 100 | 23977 | 135 | 31930 |
| 31 | 8559 | 66 | 16481 | 101 | 24345 | 136 | 32243 |
| 32 | 8756 | 67 | 16981 | 102 | 24616 | 137 | 32277 |
| 33 | 8774 | 68 | 17276 | 103 | 24808 | 138 | 32630 |
| 34 | 9032 | 69 | 17411 | 104 | 25044 | 139 | 32664 |
| 35 | 9814 | 70 | 17623 | 105 | 25295 | 140 | 33032 |

| NUMERO | | NUMERO | | NUMERO | | NUMERO | | NUMERO | | NUMERO | | NUMERO | | NUMERO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| progressivo | della cartella | progressivo | della cartella | progressivo | della cartella | progressivo | della cartella | progressivo | della cartella | progressivo | della cartella | progressivo | della cartella | progressivo | della cartella |
| 141 | 33116 | 182 | 39321 | 223 | 48805 | 264 | 56174 | 305 | 64498 | 346 | 78016 | 387 | 85084 | 428 | 95876 |
| 142 | 33124 | 183 | 39510 | 224 | 48970 | 265 | 56634 | 306 | 65030 | 347 | 78195 | 388 | 85324 | 429 | 95904 |
| 143 | 33167 | 184 | 39642 | 225 | 49322 | 266 | 56707 | 307 | 65159 | 348 | 78206 | 389 | 85651 | 430 | 96005 |
| 144 | 33361 | 185 | 39867 | 226 | 49331 | 267 | 56882 | 308 | 65267 | 349 | 78447 | 390 | 85753 | 431 | 96008 |
| 145 | 33522 | 186 | 40165 | 227 | 49759 | 268 | 56928 | 309 | 65517 | 350 | 78801 | 391 | 85987 | 432 | 96074 |
| 146 | 33663 | 187 | 40197 | 228 | 50178 | 269 | 57191 | 310 | 65563 | 351 | 78862 | 392 | 86160 | 433 | 96349 |
| 147 | 33888 | 188 | 40277 | 229 | 50676 | 270 | 57324 | 311 | 65728 | 352 | 78891 | 393 | 86413 | 434 | 96592 |
| 148 | 33897 | 189 | 40366 | 230 | 50677 | 271 | 57573 | 312 | 66085 | 353 | 79385 | 394 | 86437 | 435 | 96679 |
| 149 | 34133 | 190 | 40596 | 231 | 50928 | 272 | 57687 | 313 | 66380 | 354 | 79407 | 395 | 86480 | 436 | 96711 |
| 150 | 34281 | 191 | 40609 | 232 | 51087 | 273 | 58266 | 314 | 66704 | 355 | 79838 | 396 | 86528 | 437 | 96954 |
| 151 | 34301 | 192 | 41177 | 233 | 51273 | 274 | 58471 | 315 | 67032 | 356 | 79912 | 397 | 86604 | 438 | 97107 |
| 152 | 34342 | 193 | 41247 | 234 | 51342 | 275 | 58498 | 316 | 67256 | 357 | 80011 | 398 | 86629 | 439 | 97212 |
| 153 | 34357 | 194 | 41988 | 235 | 51629 | 276 | 58539 | 317 | 68191 | 358 | 80088 | 399 | 87306 | 440 | 97242 |
| 154 | 34395 | 195 | 42164 | 236 | 51710 | 277 | 58701 | 318 | 69027 | 359 | 80146 | 400 | 89346 | 441 | 97337 |
| 155 | 34402 | 196 | 42240 | 237 | 51765 | 278 | 58934 | 319 | 69382 | 360 | 80362 | 401 | 90197 | 442 | 97514 |
| 156 | 34830 | 197 | 42346 | 238 | 51897 | 279 | 59824 | 320 | 69906 | 361 | 80502 | 402 | 90727 | 443 | 97533 |
| 157 | 34835 | 198 | 42574 | 239 | 51915 | 280 | 59916 | 321 | 70122 | 362 | 80667 | 403 | 90888 | 444 | 97858 |
| 158 | 34890 | 199 | 42741 | 240 | 52211 | 281 | 60140 | 322 | 70438 | 363 | 80972 | 404 | 90996 | 445 | 98115 |
| 159 | 35238 | 200 | 42767 | 241 | 52241 | 282 | 60252 | 323 | 70551 | 364 | 81094 | 405 | 91109 | 446 | 98579 |
| 160 | 35387 | 201 | 42984 | 242 | 52261 | 283 | 60317 | 324 | 70780 | 365 | 81239 | 406 | 91309 | 447 | 98747 |
| 161 | 35554 | 202 | 43031 | 243 | 52319 | 284 | 60329 | 325 | 70832 | 366 | 81264 | 407 | 91485 | 448 | 99001 |
| 162 | 35665 | 203 | 43537 | 244 | 52379 | 285 | 60372 | 326 | 72001 | 367 | 81312 | 408 | 91529 | 449 | 99357 |
| 163 | 35691 | 204 | 43633 | 245 | 52509 | 286 | 60401 | 327 | 72266 | 368 | 81625 | 409 | 91704 | 450 | 99449 |
| 164 | 36618 | 205 | 44095 | 246 | 53184 | 287 | 60497 | 328 | 72852 | 369 | 82299 | 410 | 92350 | 451 | 99596 |
| 165 | 36750 | 206 | 44282 | 247 | 53227 | 288 | 60536 | 329 | 72951 | 370 | 82330 | 411 | 92709 | 452 | 99995 |
| 166 | 36933 | 207 | 44335 | 248 | 53347 | 289 | 60864 | 330 | 73078 | 371 | 82496 | 412 | 93116 | 453 | 100138 |
| 167 | 36990 | 208 | 44370 | 249 | 53512 | 290 | 60934 | 331 | 73371 | 372 | 83182 | 413 | 93147 | 454 | 100271 |
| 168 | 37037 | 209 | 44507 | 250 | 53798 | 291 | 61201 | 332 | 73618 | 373 | 83751 | 414 | 93173 | 455 | 100362 |
| 169 | 37268 | 210 | 45048 | 251 | 53822 | 292 | 61723 | 333 | 73847 | 374 | 83898 | 415 | 93277 | 456 | 100446 |
| 170 | 37352 | 211 | 45167 | 252 | 54114 | 293 | 61836 | 334 | 73896 | 375 | 84106 | 416 | 93369 | 457 | 100712 |
| 171 | 37448 | 212 | 45822 | 253 | 54184 | 294 | 62185 | 335 | 74422 | 376 | 84145 | 417 | 93745 | 458 | 101294 |
| 172 | 37490 | 213 | 46041 | 254 | 54344 | 295 | 62247 | 336 | 74727 | 377 | 84330 | 418 | 93812 | 459 | 101447 |
| 173 | 37661 | 214 | 46082 | 255 | 54452 | 296 | 62520 | 337 | 75107 | 378 | 84377 | 419 | 93985 | 460 | 101595 |
| 174 | 37853 | 215 | 46718 | 256 | 54506 | 297 | 62756 | 338 | 75309 | 379 | 84416 | 420 | 94118 | 461 | 101732 |
| 175 | 37859 | 216 | 46957 | 257 | 54572 | 298 | 63040 | 339 | 75835 | 380 | 84609 | 421 | 94300 | 462 | 101803 |
| 176 | 37870 | 217 | 47315 | 258 | 54599 | 299 | 63486 | 340 | 75937 | 381 | 84651 | 422 | 95281 | 463 | 101829 |
| 177 | 38127 | 218 | 47458 | 259 | 55255 | 300 | 63489 | 341 | 76508 | 382 | 84781 | 423 | 95460 | 464 | 102114 |
| 178 | 38177 | 219 | 47664 | 260 | 55844 | 301 | 63923 | 342 | 76521 | 383 | 84798 | 424 | 95501 | 465 | 102153 |
| 179 | 38360 | 220 | 47904 | 261 | 55906 | 302 | 63932 | 343 | 76637 | 384 | 84921 | 425 | 95751 | 466 | 102189 |
| 180 | 38558 | 221 | 48106 | 262 | 56071 | 303 | 63977 | 344 | 77150 | 385 | 84975 | 426 | 95808 | 467 | 102218 |
| 181 | 39244 | 222 | 48706 | 263 | 56168 | 304 | 64404 | 345 | 77414 | 386 | 85064 | 427 | 95820 | 468 | 102530 |

| NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 102767 | 488 | 107617 | 507 | 111830 | 526 | 116251 |
| 470 | 102917 | 489 | 107652 | 508 | 112204 | 527 | 117333 |
| 471 | 102947 | 490 | 107666 | 509 | 112389 | 528 | 117369 |
| 472 | 103000 | 491 | 108752 | 510 | 112501 | 529 | 117597 |
| 473 | 103457 | 492 | 109028 | 511 | 113065 | 530 | 118120 |
| 474 | 104191 | 493 | 109791 | 512 | 113090 | 531 | 118125 |
| 475 | 104311 | 494 | 110125 | 513 | 113322 | 532 | 118301 |
| 476 | 104573 | 495 | 110267 | 514 | 113651 | 533 | 118791 |
| 477 | 104857 | 496 | 110285 | 515 | 113839 | 534 | 118887 |
| 478 | 105346 | 497 | 110673 | 516 | 113840 | 535 | 118922 |
| 479 | 105397 | 498 | 111031 | 517 | 113899 | 536 | 119132 |
| 480 | 105726 | 499 | 111303 | 518 | 114908 | 537 | 119610 |
| 481 | 106677 | 500 | 111583 | 519 | 115324 | 538 | 119925 |
| 482 | 106814 | 501 | 111651 | 520 | 115410 | 539 | 120043 |
| 483 | 106846 | 502 | 111677 | 521 | 115570 | 540 | 120376 |
| 484 | 106906 | 503 | 111679 | 522 | 115575 | 541 | 120520 |
| 485 | 106930 | 504 | 111748 | 523 | 115718 | 542 | 120620 |
| 486 | 107426 | 505 | 111773 | 524 | 115719 | 543 | 120741 |
| 487 | 107538 | 506 | 111812 | 525 | 115906 | | |

TITOLI DA CINQUE CARTELLE SPECIALI.

| NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 558 | 15 | 2400 | 29 | 6266 | 43 | 9661 |
| 2 | 678 | 16 | 2509 | 30 | 6274 | 44 | 9756 |
| 3 | 890 | 17 | 2548 | 31 | 6314 | 45 | 10082 |
| 4 | 936 | 18 | 2941 | 32 | 6330 | 46 | 11010 |
| 5 | 1003 | 19 | 3556 | 33 | 6401 | 47 | 11374 |
| 6 | 1335 | 20 | 3812 | 34 | 6445 | 48 | 11507 |
| 7 | 1485 | 21 | 4361 | 35 | 6798 | 49 | 11830 |
| 8 | 1677 | 22 | 4692 | 36 | 7186 | 50 | 11879 |
| 9 | 1706 | 23 | 4975 | 37 | 8413 | 51 | 12213 |
| 10 | 1895 | 24 | 5159 | 38 | 8468 | 52 | 12675 |
| 11 | 1952 | 25 | 5401 | 39 | 9370 | 53 | 12808 |
| 12 | 1960 | 26 | 5409 | 40 | 9555 | 54 | 13453 |
| 13 | 2298 | 27 | 5453 | 41 | 9621 | 55 | 13662 |
| 14 | 2385 | 28 | 5940 | 42 | 9631 | 56 | 13821 |

| NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 13940 | 72 | 17119 | 87 | 19664 | 102 | 21677 |
| 58 | 14245 | 73 | 17169 | 88 | 19717 | 103 | 22017 |
| 59 | 14375 | 74 | 17208 | 89 | 19929 | 104 | 22251 |
| 60 | 14453 | 75 | 17231 | 90 | 19972 | 105 | 22435 |
| 61 | 14512 | 76 | 17276 | 91 | 19980 | 106 | 22602 |
| 62 | 14546 | 77 | 17993 | 92 | 20126 | 107 | 22613 |
| 63 | 15181 | 78 | 18452 | 93 | 20213 | 108 | 22630 |
| 64 | 15213 | 79 | 18480 | 94 | 20297 | 109 | 23426 |
| 65 | 15425 | 80 | 18618 | 95 | 20453 | 110 | 23621 |
| 66 | 15613 | 81 | 18711 | 96 | 20456 | 111 | 24142 |
| 67 | 15999 | 82 | 18855 | 97 | 20462 | 112 | 24424 |
| 68 | 16018 | 83 | 19008 | 98 | 20522 | 113 | 24521 |
| 69 | 16080 | 84 | 19055 | 99 | 20851 | 114 | 24589 |
| 70 | 16350 | 85 | 19181 | 100 | 20982 | | |
| 71 | 17024 | 86 | 19534 | 101 | 21547 | | |

TITOLI DA VENTI CARTELLE SPECIALI.

| NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 3 | 304 | 5 | 623 | 7 | 885 |
| 2 | 206 | 4 | 486 | 6 | 768 | | |

TITOLI DA QUARANTA CARTELLE SPECIALI.

| NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella | NUMERO progressivo | NUMERO della cartella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 554 | 3 | 623 | — | — |

Dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle Gestioni annesse.

Roma, addì 11 marzo 1905.

*Per il direttore generale*
CERESOLE.

*Per il direttore capo della ragioneria*
PIRZIO-BIROLI CARLO ALBERTO.

V.° *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti*
U. FIORETTI.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.50 0[0, cioè: N. 000,444 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 140, al nome di Pozzi *Romeo* fu Carlo, domiciliato a Monza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pozzi *Pietro Romeo* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Sartorio Giulia, domiciliata a Monza, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 marzo 1905.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,259,274 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 100 al nome di Marengo *Valentina* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Cuneo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marengo *Eugenia-Valentina* di Giovanni, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 marzo 1905.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,326,992 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 3500, al nome di Romairone ing. comm. Lazzaro fu Giacomo, domiciliato in Genova, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Garbarino Rosa fu *Pasqualino*, nubile, domiciliata in Genova, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al predetto Romairone, come sopra, ma vincolarsi d'usufrutto vitalizio a favore di Garbarino Rosa fu *Giacomo*, nubile, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 marzo 1905.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: N. 946,372 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 225, N. 1,001,056 di L. 360, N. 1,001,063 di L. 40 e N. 1,001,066 di L. 15, tutte a favore di Landò *Cora* e Sara fu Benedetto, minori, sotto la patria potestà della madre Pietrina Berisso fu Giovanni, vedova Landò, domiciliate in Buenos-Ayres (America), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Landò *Damiana-Cora*, detta Cora, e Sara fu Benedetto, minori, ecc. come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 16 marzo 1905.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,113,626 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 275, al nome di Tasca *Anna* fu Angelo, nubile, domiciliata a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tasca *Giulia Anna Bartolomea* fu Angelo, nubile, ecc., (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 marzo 1905.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè:

1. N. 1,336,795 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 100, al nome di Dagnino Marianna Caterina di *Nicolò* minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Palermo.

2. N. 1,336,796, di L. 100, a favore di Dagnino Nicolino di *Nicolò*, minore, ecc. (come sopra).

3. N. 1,336,797, di L. 100, a favore di Dagnino Angiolino di *Nicolò*, minore, ecc. (come sopra).

4. N. 1,336,798, di L. 100, a favore di Dagnino Giuseppina Jenì di *Nicolò*, minore, ecc. (come sopra).

5. N. 1,336,794, di L. 100, a favore di Dagnino Emilio Giovanni Battista di *Nicolò*, minore, ecc. (come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente coi nomi medesimi, ma colla paternità di *Luigi*, invece di quella di Nicolò.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 16 marzo 1905.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,177,485 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 70 al nome di Carbone *Carmen* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Santes-Velasques fu Mariano,

vedova di Antonio Carbone, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carbone *Maria Carmine*, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 marzo 1905.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,177,484 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 70, al nome di Carbone *Matilde* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Santes-Velasques fu Mariano, vedova di Antonio Carbone, domiciliata in San Remo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carbone *Antonia Metilde*, ecc., ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 marzo 1905.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,174,486 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 70, al nome di Carbone *Costanza* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Santes-Velasques fu Mariano, vedova di Antonio Carbone, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carbone *Amalia-Costanza* fu Antonio, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 marzo 1905.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,086,421 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 40, al nome di Carbone Maria, Matilde, *Davidde, Carmen, Costanza*, ed Anna fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Maria San*tos*-Velasques, domiciliata a San Remo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carbone *Maria, Antonia-Metilde, Davide, Maria-Carmine, Amalia-Costanza* ed *Anna* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Maria San*tes*-Velasques, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 marzo 1905.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 e cioè: N. 809,293 d'iscrizione sui registi della Direzione generale per L. 20 al nome di *Vilardi Marianna* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Menna Carmela fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Vilardo Concetta* fu Vincenzo, minore, ecc, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 16 marzo 1905

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

**Direzione Generale del Tesoro** (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 17 marzo, in lire 100.00.

AVVERTENZA

*La media del cambio odierno essendo di L. 99.97 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 17 occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.*

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

### Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio).*

*16 marzo 1905.*

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 5 % *lordo* | 104,85 | 102,85 | 104,02 13 |
| 4 % *netto* | 104,72 92 | 102,72 92 | 103,90 05 |
| 3 ½ % *netto* | 102,76 56 | 101,01 56 | 102,04 05 |
| 3 % *lordo.* | 75,15 50 | 73,95 50 | 74,05 45 |

# Parte non Ufficiale

## DIARIO ESTERO

I giornali francesi sono unanimi nel consigliare alla Russia di chiedere la pace, dimostrando come dopo la disfatta di Mukden e lo sfacelo dell'esercito di Kuropatkine sia difficile alla Russia di avere una pronta rivincita.

In proposito il *Matin* pubblica un importante articolo di intonazione ufficiosa e del quale si occupa tutta la stampa, combattendo gli strani sacrifici che si pretenderebbero dal Giappone.

« La sorte della guerra - dice il *Matin* - è decisa. I russi non potranno più combattere per la vittoria. Essi, d'altra parte, non hanno bisogno di combattere per l'onore, che è intatto. Il mondo intero è stato costretto ad ammirare il valore di entrambi gli avversari. La Francia, istruita dalla propria esperienza, può dire agli amici e alleati quanto sia funesto l'ostinarsi in un'impresa male iniziata e persistere per un vano punto d'onore in una serie di rovesci. Il Giappone è ormai sicuro di raccogliere i frutti della guerra. Esso ha conquistato il suo posto fra gli Stati più civili e più potenti. Il Giappone ha tutto da guadagnare da una pace prossima. La guerra prolungata non potrebbe aggiungere nulla alla sua gloria, o ai suoi profitti. Essa aumenterebbe soltanto la sua perdita. È dunque suonata l'ora della pace. L'universo intero non può restare impassibile di fronte a questo duello terribile, e desidera ardentemente la pace. I belligeranti nel loro eroismo devono troncare la loro opera di mutuo sterminio, ma la pace deve essere duratura e solida, e non costituire una semplice tregua, con un fondo di rancori e di rivendicazioni.

« Tutto dipende dal Giappone il quale fino dall'inizio delle ostilità non ha mai cessato di affermare che combatteva soltanto per assicurare l'equilibrio e l'uguaglianza dei diritti internazionali nell'Oriente, e che ricorreva alla forza soltanto per uno scopo di civiltà.

« Il Giappone può, se vuole, acquistare la fiducia di tutti i popoli e confondere coloro che temono in lui un'ambizione smodata, con un atto di generosità, che sarebbe nel tempo stesso un atto di providenza politica; può mettere dalla sua parte tutte le nazioni civili e può riconciliare la Russia, e ristabilire l'ordine e la pace. Per far ciò basterebbe che le condizioni di pace non imponessero all'avversario d'oggi e all'amico del domani nessun sacrificio di diritti essenziali, nessuna restrizione contraria all'onore o alla indipendenza di un gran popolo. Perchè la pace sia sincera e solida e immediata, il Giappone non deve volere dalla Russia nessuna indennità pecuniaria.

« La guerra ha prodotto già molte rovine e con questo atto di disinteresse il Giappone inaugurerebbe una nuova formula di pacificazione, dando una lezione ai popoli d'occidente. Inoltre, la Russia deve serbare le sue prerogative di grande potenza asiatica. Essa non può accettare restrizioni analoghe a quelle subite nel 1856 col trattato di Parigi. Da quelle restrizioni dei diritti della Russia nel Mar Nero sono uscite tutte le complicazioni che hanno insanguinato l'Europa. Occorre dunque che nei suoi possedimenti legittimi e incontestati la Russia rimanga padrona di tutti i suoi diritti sovrani. In conclusione, non vi dev'essere alcuna indennità pecuniaria, nè abbassamento morale della Russia. Sappiamo che la guerra ad oltranza, ordinata dallo Czar, cesserà se il Giappone si imporrà questo doppio limite nelle sue esigenze ».

* * *

Il cancelliere dell'Impero germanico, conte di Bülow, rispondendo ieri nel Reichstag, ad una interrogazione di Bebel circa la vendita di navi tedesche alla Russia, fece importanti dichiarazioni e disse che la vendita di navi tedesche ad alcune Case russe non ha nulla di straordinario. Quindi rimproverò ai socialisti di eccitare la popolazione contro la Russia e di voler cooperare ad abbattere in Russia gli ordinamenti attuali.

« Tale condotta - soggiunge il conte di Bülow - rende più difficile la politica estera della Germania. E' una cattiva abitudine dei tedeschi quella di protestare sempre se all'estero avviene qualche fatto che ci sembri teoricamente ingiusto.

La Russia non aspetta da noi alcun aiuto e noi non pensiamo affatto ad immischiarci nei suoi affari.

La politica deve essere condotta in modo pratico. Noi cadremmo allegramente nella fossa, se ci lasciassimo guidare da principî astratti, mentre tutti gli altri paesi, ed anche la Francia, camminano unicamente verso il loro interesse pratico. L'uomo illuminato deve vegliare unicamente a che la sicurezza e la prosperità del proprio paese non siano messe in pericolo ».

* * *

Gli avvenimenti di Russia han fatto passare in seconda linea tutti gli altri; ciò non impedisce che essi seguano il loro naturale sviluppo e quindi nella Macedonia si verifica che l'èra di pace che si voleva ottenere con le magnificate riforme non giunge a farsi strada. La lotta che si combatte fra le varie nazionalità che popolano la Macedonia si fa sempre più aspra e selvaggia. Secondo informazioni da Monastir sabato scorso sulla strada da Prilep per Izvor vi fu un combattimento fra la truppa ed una banda bulgara. Sette « comitasci » rimasero uccisi e cinque catturati.

Le truppe non ebbero perdite.

La banda lasciò indietro parecchie bombe. A Monastir furono uccisi a fucilate due greci: e di questi fatti se ne verificano parecchi giornalmente e sarebbe ozioso enumerarli.

* * *

Si telegrafa da Copenaghen al *Temps*:

« Sul dissidio svedo-norvegese ecco le informazioni che sono state comunicate da un personaggio politico in relazioni con i membri del Governo svedese:

La nomina del nuovo Ministero norvegese, che deve immediatamente ed a qualsiasi costo realizzare il progetto dell'autonomia consolare, prova che la indipendenza della rappresentanza consolare non è per la Norvegia che il principio d'una serie di esigenze che debbono fatalmente pervenire alla dissoluzione dell'unione ed al divorzio delle due parti della Monarchia. L'attitudine del Governo svedese è approvata dal Parlamento e dall'opinione pubblica svedese. Si suppone che, malgrado la politica ostile della Norvegia, dei nuovi negoziati saranno intavolati quando gli animi saranno più calmi in quel paese per arrivare ad una completa revisione del patto d'unione.

Il Re Oscar partirà in questo mese per Biarritz e vi rimarrà due mesi. Si spera che il Sovrano in giugno, completamente ristabilito in salute, potrà riprendere le redini del Governo ».

## R. ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Seduta 4 marzo — Presidenza *Blaserna.*

Cerruti presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle inviate dai corrispondenti Pascal e Arcangeli, e dai soci stranieri Klein, Picard, Thomson; fa inoltre particolare menzione di un volume del prof. C. Guidi intitolato: « Teoria dell'elasticità e restistenza dei materiali », dell'opera « The Nile in 1904 » del sig. Willcoks, trasmessa a nome dell'autore dalla Società kediviale di geografia del Cairo, e della pubblicazione « Report to the Government of Ceylon on the Pearl Oyster Fisheries of the Gulf of Manaar » del sig. Herdman.

Blaserna (presidente) presenta una serie di numerose pubblicazioni del socio straniero di nomina recente prof. G. K. Gilbert, delle quali l'autore ha fatto omaggio all'Accademia.

Ciamincian offre le due sue pubblicazioni seguenti: « I problemi chimici del nuovo secolo ». — « Lo sviluppo della chimica del Pirrolo nell'ultimo quarto di secolo ».

Blaserna presenta un piego suggellato inviato dal sig. G. Positano de Vincentiis, perchè sia conservato negli archivi accademici.

Cerruti presenta, a nome del corrispondente Arcangeli una Memoria del dott. R. Schiff-Giorgini, perchè sia sottoposta all'esame di una Commissione.

Vengono da ultimo presentate le seguenti Note per l'inserzione nei rendiconti:

1. Ciamician e Silbe - « Azioni chimiche della luce ». Nota VII.

2. Nasini - « I concetti del Berthollet e del Guldberg sulla stechiometria delle combinazioni chimiche, esaminati dal punto di vista della loro verifica sperimentale ».

3. Picciati - « Campo elettromagnetico dovuto ad una corrente costante elicoidale ». Pres. dal socio Volterra.

4. Tedone. « Sull'equilibrio elastico di un corpo limitato da un cono di rotazione ». Pres. id.

5. Arrò. « Sulla variazione di isteresi nei corpi magnetici in campi Ferraris sotto l'azione di correnti interrotte ed alternate ». Pres. dal socio Blaserna.

6. Korschun. « *Sulla sintesi* del 2. 3. 5. trimetilpirrolo ». Pres. dal socio Ciamician.

7. Puglisi. « Sulla traspirazione di alcune piante a foglie sempre verdi ». Pres. dal socio Pirotta.

## R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 12 marzo 1905

*Presiede il socio D'Ovidio, presidente dell'Accademia.*

Il direttore della classe, socio Ferrero, presenta al presidente, in nome proprio e della classe intera, vivissime congratulazioni per la sua recente nomina a senatore del Regno. La classe si associa plaudendo. Il presidente ringrazia con parole affettuose. Il vice presidente Boselli ha inviato le sue congratulazioni per lettera.

Il socio Savio fa omaggio di un volumetto del prof. Vincenzo Strazzulla: I Persiani d'Eschilo ed il Nomo di Timoteo volgarizzato in prosa con introduzione storica - Messina, 1904.

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA.

S. M. il Re si è recato ieri, nel pomeriggio, in automobile a Castelporziano, dove poco dopo giungevano in carrozza S. M. la Regina e le LL. AA. RR. le principessine Jolanda e Mafalda.

**In Campidoglio.** — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera per proseguire nella discussione degli affari segnati all'ordine del giorno.

**All' Ambasciata di Germania.** — Domani sera S. E. il conte De Monts, ambasciatore di Germania, darà un ricevimento a palazzo Caffarelli, sede dell'Ambasciata.

**Per gli emigranti.** — Il Commissariato dell'emigrazione comunica le seguenti notizie inviate dal console italiano a Beirut (Siria) circa la linea ferroviaria dell' Hedgiaz, da Damasco alla Mecca, che è in corso di costruzione.

Nella ferrovia sono impiegati numerosi operai italiani, ma le loro condizioni non possono dirsi buone. Lungo tutta la linea in costruzione il clima è talmente insalubre, che quasi tutti gli operai si ammalano, colti da febbri malariche, e molti di essi hanno bisogno di essere rimpatriati. Anche a motivo della grande lontananza del luogo dei lavori dalla sede delle RR. autorità consolari, la tutela dei diritti dei nostri connazionali riesce molte volte difficile.

Pertanto è da sconsigliare, in massima, gli operai italiani dal recarsi in Siria per prender parte ai lavori della linea ferroviaria da Damasco alla Mecca.

**Esposizione di Milano nel 1906.** — Si è pubblicato testè il programma della Sezione agraria annessa all'Esposizione di Milano del 1906. La Mostra agraria avrà affermazione di carattere internazionale per quanto riguarda uno dei più potenti mezzi di produzione; la meccanica agraria sarà nazionale per ciò che riflette la riduzione a coltura dei terreni, l'ordinamento delle aziende ed i prodotti diretti o indiretti della terra.

**Per gli italiani in Bulgaria.** — La R. Legazione d'Italia a Sofia informa che, in seguito a recenti modificazioni apportate alla legge sui Comuni urbani, i sudditi stranieri che desiderano domiciliarsi in un Comune del Principato debbono farne domanda al sindaco del Comune stesso. Su tali domande decidono i Consigli comunali, che autorizzano l'elezione di domicilio soltanto quando gli stranieri che la chiedono possano dimostrare di tenere buona condotta, di non aver subito condanne nè esser sottoposti a procedimento penale, di esercitare un mestiere e possedere almeno 500 franchi. Tale disposizione non si applica nel caso di commercianti che si rechino nel Principato, non rimanendovi per un tempo superiore ai tre mesi.

**Navi estere.** — Ieri è giunta a Taranto la nave-scuola francese *Douguay Trouin*, al comando del capitano Baehme.

**Marina mercantile.** — Da Montevideo è partito per Buenos-Ayres il *Duca di Galliera*, della Veloce, e da Las Palmas il *Duchessa di Genova*, della stessa Società, per il Plata. Da Norfolk è partito il 15 corr., per Messina, il *Caprera*, della N. G. I. Il piroscafo *Città di Torino*, della Veloce, è partito da New-York per Genova.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 16. — (Ufficiale). - Il giorno 24 febbraio tutto era pronto per l'attacco e per un movimento in avanti del fianco destro.

Alla sera l'ordine di avanzare fu ritirato, e fu dato al corpo del generale Rennenkampf ed a parecchi altri distaccamenti l'ordine di passare al fianco sinistro.

Da allora in poi i giapponesi fecero violenti attacchi su tutta la linea.

I russi resistettero fino al 28, quando un attacco inatteso al

sud-ovest fece ripiegare la destra russa indebolita dalla ritirata di due corpi.

Il 2 marzo divenne evidente che cinque colonne nemiche aggiravano la destra russa. Fu necessario ritirare la linea poco profonda del sud-ovest e riformare una linea dopo il ponte sullo Sha-ho, parallelamente alla ferrovia.

Il 4 marzo i russi occuparono le loro antiche posizioni sullo Sha-ho fino al ponte, e sull'Hun-ho fino a Ma-dia-pu. E di là, parallelamente alla ferrovia, a sei miglia, la destra si spiegava sulla strada di Sin-min-ting.

Il giorno 5 i giapponesi cominciarono ad aggirare anche questa posizione.

Il giorno 7 cominciò dalle due parti una vigorosa offensiva. I giapponesi, attaccando con particolare energia le forze del generale Tzerpitzky, si spingevano da Ma-dia-pu fino alle alture all'est della stazione di Mukden. Nondimeno le truppe del generale Gross prendevano l'offensiva nella direzione di Ta-ki-kiao e sul fronte nord.

I russi, sotto gli ordini del generale Linievitch, respingevano tutti gli attacchi del nemico.

Nel loro insieme i risultati delle operazioni del giorno 7 erano favorevoli ai russi, che respinsero tutti gli attacchi del fronte e del centro e presero l'offensiva sulla sinistra, ove si trovava il generale Linievitch, il quale fece parecchie centinaia di prigionieri e s'impadronì di parecchi cannoni automatici.

Nondimeno l'estensione interrotta delle linee giapponesi verso il nord e la concentrazione che la superiorità delle forze permetteva loro di fare contro il fronte nord e nord-ovest rendevano prudente di serrare le linee russe.

La ritirata verso le posizioni dell'Hun-ho fu effettuata, ma non era che un principio di ritirata.

Il generale Kuropatkine e gli altri capi dell'esercito erano lungi dal considerare la battaglia come perduta.

Il primo esercito si ritirò verso le posizioni all'est ed al sud-est di Mukden.

Il terzo esercito ripiegò verso le posizioni fortificate dinanzi alla sponda nord dell'Hun-ho.

L'incendio di un deposito svelò questo movimento di ritirata. I giapponesi seguirono i russi da vicino.

L'oscurità provocò una divisione delle truppe, che impedì ad alcuni distaccamenti di occupare le posizioni loro assegnate.

Un violento uragano di polvere, l'indomani, impedì di verificare l'allineamento, e rimasero perciò alcune lacune, che i giapponesi ebbero la fortuna di scoprire ed utilizzare.

Le posizioni dei russi formavano allora come uno stivale, colla punta a Ma-dia-pu ed il tallone a Fu-chun, sull'Hun-ho.

Il generale Kuropatkine, per impedire ai giapponesi di ostruire l'apertura dello stivale, inviò 40 battaglioni sotto il comando del generale Nilow.

I russi cominciavano a spingere lentamente i giapponesi, che alla loro volta rinforzarono la loro estrema destra.

Il generale Kuropatkine, vedendo che tutto sembrava andar bene nelle altre posizioni, deliberò di tentare un colpo decisivo. Riunì il resto della riserva strategica, rinforzato di parecchie altre unità, e lo condusse personalmente il 9 marzo sul fronte nord, gettandolo contro il fianco dei giapponesi, che attaccavano continuamente cercando di tagliare la ferrovia.

I giapponesi si ritirarono abbandonando una batteria di otto cannoni.

Allora giunse una nuova colonna nemica più al nord, intorno al fianco destro, ed i giapponesi, favoriti da una nube di polvere introdussero una colonna a Fu-lin-kiu-san, ove quattro compagnie con cavalleria e quattro cannoni di montagna costrinsero i russi ad indietreggiare.

Alle ore 8 pom. fu dato l'ordine di battere in ritirata su Tie-ling, in un passaggio di appena 5 miglia di larghezza. La massa dei trasporti si spinse verso il nord, sotto il fuoco di un distaccamento nemico stabilito a Fu-lin e più tardi sotto quello di un piccolo squadrone giapponese che con 4 cannoni da montagna era riuscito a nascondersi all'est.

Il 10 alle ore 5 l'evacuazione completa della stazione e della città di Mukden era terminata.

ROMA, 16. — La legazione del Giappone comunica all'*Agenzia Stefani*, il seguente dispaccio da Tokio, in data d'oggi:

La nostra avanguardia, incalzando il nemico in tutte le direzioni, ha occupato Tie-ling stamane.

TOKIO, 16. — Il Mikado ha diretto un messaggio all'esercito di Manciura felicitandolo per aver riportato contro il potente nemico una segnalata vittoria che esalta il prestigio militare del Giappone, sia all'interno che all'estero.

VIENNA, 16. — Il conte Tisza è stato ricevuto questa mattina e nel pomeriggio in udienza dell'Imperatore. Su proposta del conte Tisza l'Imperatore partirà domenica per Budapest, ove saranno fatte nuove pratiche per la soluzione della crisi.

TOKIO, 16. — Non è giunto alcun particolare sull'occupazione di Tie-ling da parte dei giapponesi.

Il bollettino ufficiale dice soltanto che i giapponesi stanno inseguendo vigorosamente le truppe russe.

PARIGI, 16. — *Camera dei deputati.* — Tournade, nazionalista, presenta un'interpellanza sulle dimostrazioni fatte a Limoges in occasione dell'arrivo del generale Tournier, nuovo comandante del XIII Corpo d'armata.

Il Ministro della guerra, Berteaux, chiede il rinvio dell'interpellanza, dicendo che essa ha il solo scopo di suscitare agitazioni nel paese.

Il presidente del Consiglio, Rouvier, si associa alla domanda di Berteaux.

Il rinvio dell'interpellanza Sournade viene approvato con 367 voti contro 70.

S'intraprende quindi la discussione del progetto di legge relativo al servizio militare di due anni.

Gouzy, relatore, chiede che la Camera approvi il testo del progetto già approvato dal Senato onde si possa applicare la legge nel 1906.

Il ministro della guerra, Berteaux, rispondendo a vari oratori, dice che per l'interesse nazionale si deve votare senza alcuna modificazione il testo del progetto di legge sulla ferma biennale, già approvato dal Senato, onde potere applicare la legge nel mese d'aprile del 1906. La discussione generale è quindi chiusa.

Lannes de Montebello chiede che la discussione degli articoli sia rinviata fino a che il Consiglio superiore di guerra non abbia fatto conoscere il suo parere in proposito. L'oratore dice che la nuova legge mette la Francia in uno stato d'inferiorità enorme di fronte alla Germania.

PIETROBURGO, 16. — Il generale Kuropatkine telegrafa allo Czar, in data del 14 corrente:

Dopo un attacco, respinto stamane, non ho ricevuto altri rapporti segnalanti combattimenti coi giapponesi. Numerosi soldati appartenenti a compagnie che erano state tagliate fuori dai rispettivi corpi d'esercito sono rientrati nelle loro file in questi ultimi due giorni. Il servizio dei treni è in parte riattivato.

Le truppe hanno viveri e sono pronte a combattere nuovamente. Non ho ricevuto alcun rapporto che segnali esattamente le perdite da noi subìte nella battaglia di Mukden.

Il generale Kuropatkine telegrafa, in data di ieri:

Le nostre truppe hanno lasciato Tie-ling in buon ordine. Ho ispezionato i varî distaccamenti ed ho constatato che quattordici divisioni di fanteria avevano una eccellente tenuta. Fino alla mia partenza da Tie-ling non era stato attaccato dal nemico. Risalendo verso il nord ho visto molti treni procedere in buon ordine. Ho ispezionato i reggimenti recentemente giunti dalla Russia, che hanno un ottimo aspetto.

PIETROBURGO, 16. — Corre persistente la voce nelle sfere militari che la questione della nomina del granduca Nicola Nico-

lajevich a comandante supremo delle truppe russe in Manciuria sia stata risoluta in senso affermativo in un recente Consiglio di guerra, tenuto sotto la presidenza dello Czar.

PIETROBURGO, 16. — Il corrispondente del *Novoje Wremia* telegrafa da San-dia-pu, in data del 15, che i russi abbandonavano le posizioni avanzate di Tie-ling, dove il giorno prima aveva avuto luogo un combattimento sanguinoso.

I russi si ritirarono anche dalle posizioni a nord di Tie-ling, ove ebbe luogo una sanguinosa battaglia.

Parecchi depositi di legname e di materiale che non si poterono trasportare furono incendiati.

BERLINO, 16. — Un dispaccio del generale Trotha dalla Colonia tedesca dell'Africa sud occidentale annuncia che i tedeschi sconfissero il 7 corr. gli ottentotti sulle rive del fiume Hudut. Ventisei ottentotti rimasero uccisi.

È giunta pure notizia che il missionario cattolico Peter Jäger è stato assassinato il 2 corr. alla frontiera occidentale del paese degli ottentotti.

PIETROBURGO, 16. — Il granduca Nicola Nicolojevitch avrebbe come capo di stato maggiore il generale Soukhomilnoff.

Il Consiglio di guerra, presieduto dallo Czar, ha pure deciso la mobilizzazione e l'invio sul teatro della guerra della seconda e terza divisione della guardia e di un quinto corpo di esercito, organizzando con queste nuove truppe un altro esercito destinato a combattere i giapponesi.

Il generale Kazibeck sarà nominato comandante della piazza di Vladivostock.

PIETROBURGO, 17. — Il generale Kuropatkine è stato esonerato dalle funzioni di comandante in capo dell'esercito di Manciuria ed è stato nominato in sua vece il generale Linievitch.

LONDRA, 17. — *Camera dei comuni.* — Un deputato chiede se i trattati colle tribù del Somaliland sieno stati abrograti.

Il sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, conte Percy, risponde negativamente.

— Si approva, con 208 voti contro 129, la proposta del primo ministro Balfour, tendente a stabilire che la votazione del bilancio debba aver luogo prima della fine del corrente anno finanziario.

L'opposizione protesta qualificando tale misura come lesiva alla libertà del Parlamento.

La seduta è indi tolta.

TOKIO, 17. — I giapponesi hanno fatto a Tie-ling grande numero di prigionieri.

I russi hanno distrutto grande quantità di provvigioni.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
### del R. Osservatorio del Collegio Romano
*del 16 marzo 1905*

| | |
|---|---|
| Il barometro è ridotto allo zero . . . | — |
| L'altezza della stazione è di metri . . | 50,60. |
| Barometro a mezzodì . . . . . . . | 752,55. |
| Umidità relativa a mezzodì . . . . . | 52 |
| Vento a mezzodì . . . . . . . . . | S |
| Stato del cielo a mezzodì . . . . . . | nuvoloso. |
| Termometro centigrado . . . . . . . | massimo 16,2.<br>minimo 9°,7. |
| Pioggia in 24 ore . . . . . . . . . . | — — |

*16 marzo 1905.*

In Europa: pressione massima di 777 sulla Russia centrale, minima di 730 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 4 mill. al nord; temperatura aumentata; pioggie sull'alta Italia.

Barometro: minimo a 755 sul golfo ligure, massimo a 760 al sud-Sicilia.

Probabilità: venti moderati o forti meridionali; cielo quasi ovunque nuvoloso con pioggie, specialmente sull'Italia superiore; mare agitato.

Alle ore 15 è stato telegrafato a tutti i semafori di alzare il cilindro.

## BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 16 marzo 1905.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 8 | STATO del mare ore 8 | TEMPERATURA Massima | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| | | | nelle 24 ore precedenti | |
| Porto Maurizio | piovoso | mosso | 14 2 | 7 8 |
| Genova | piovoso | calmo | 13 6 | 9 2 |
| Massa Carrara | coperto | calmo | 14 9 | 7 3 |
| Cuneo | coperto | — | 10 1 | 2 8 |
| Torino | coperto | — | 10 1 | 3 0 |
| Alessandria | piovoso | — | 10 5 | 5 3 |
| Novara | nebbioso | — | 11 0 | 3 0 |
| Domodossola | coperto | — | 14 2 | 2 0 |
| Pavia | piovoso | — | 13 3 | 6 0 |
| Milano | piovoso | — | 13 0 | 7 4 |
| Sondrio | coperto | — | 13 9 | 2 4 |
| Bergamo | piovoso | — | 11 2 | 5 3 |
| Brescia | piovoso | — | 14 0 | 4 5 |
| Cremona | piovoso | — | 12 4 | 7 5 |
| Mantova | piovoso | — | 12 2 | 7 8 |
| Verona | piovoso | — | 13 8 | 8 2 |
| Belluno | coperto | — | 12 0 | 4 0 |
| Udine | 3/4 coperto | — | 14 7 | 6 3 |
| Treviso | coperto | — | 14 9 | 8 3 |
| Venezia | coperto | calmo | 12 6 | 7 9 |
| Padova | coperto | — | 13 2 | 8 2 |
| Rovigo | 3/4 coperto | — | 14 5 | 7 5 |
| Piacenza | piovoso | — | 11 7 | 2 1 |
| Parma | coperto | — | 14 2 | 3 5 |
| Reggio Emilia | coperto | — | 15 2 | 4 0 |
| Modena | coperto | — | 14 9 | 7 9 |
| Ferrara | coperto | — | 13 2 | 7 0 |
| Bologna | piovoso | — | 14 0 | 6 7 |
| Ravenna | coperto | — | 10 8 | 5 5 |
| Forlì | coperto | — | 13 8 | 4 5 |
| Pesaro | coperto | mosso | 12 1 | 7 2 |
| Ancona | coperto | calmo | 10 8 | 7 4 |
| Urbino | coperto | — | 10 2 | 6 7 |
| Macerata | coperto | — | 13 0 | 7 0 |
| Ascoli Piceno | coperto | — | 16 5 | 7 5 |
| Perugia | coperto | — | 14 0 | 5 8 |
| Camerino | coperto | — | 15 8 | 7 4 |
| Lucca | coperto | — | 16 0 | 7 1 |
| Pisa | coperto | — | 17 3 | 9 3 |
| Livorno | coperto | calmo | 16 3 | 10 2 |
| Firenze | 3/4 coperto | — | 16 5 | 9 4 |
| Arezzo | coperto | — | 15 7 | 9 1 |
| Siena | coperto | — | 14 8 | 7 4 |
| Grosseto | coperto | — | 12 0 | 1 0 |
| Roma | coperto | — | 17 3 | 9 7 |
| Teramo | coperto | — | 16 0 | 7 4 |
| Chieti | coperto | — | 10 8 | 4 8 |
| Aquila | piovoso | — | 12 4 | 6 9 |
| Agnone | coperto | — | 15 0 | 5 0 |
| Foggia | 1/4 coperto | — | 14 0 | 9 3 |
| Bari | 3/4 coperto | legg. mosso | 14 0 | 5 2 |
| Lecce | coperto | — | 16 8 | 6 8 |
| Caserta | coperto | — | 17 8 | 9 0 |
| Napoli | coperto | legg. mosso | 15 2 | 10 9 |
| Benevento | coperto | — | 17 5 | 7 2 |
| Avellino | coperto | — | 13 8 | 7 7 |
| Caggiano | coperto | — | 11 2 | 4 2 |
| Potenza | coperto | — | 12 7 | 5 7 |
| Cosenza | 1/2 coperto | — | 17 7 | 8 5 |
| Tiriolo | 3/4 coperto | — | 14 6 | 2 0 |
| Reggio Calabria | sereno | calmo | 16 8 | 11 0 |
| Trapani | 3/4 coperto | calmo | 16 2 | 12 3 |
| Palermo | nebbioso | calmo | 19 6 | 8 2 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 16 0 | 12 0 |
| Caltanissetta | 1/2 coperto | — | 17 6 | 7 2 |
| Messina | 1/2 coperto | calmo | 17 7 | 11 2 |
| Catania | 3/4 coperto | calmo | 17 8 | 10 4 |
| Siracusa | 1/2 coperto | calmo | 17 4 | 9 3 |
| Cagliari | coperto | legg. mosso | 19 0 | 4 6 |
| Sassari | coperto | — | 17 2 | 8 9 |

*Direttore:* G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*